Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1997

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/296/CE)

(GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 97/429/CE della Commissione del 30 giugno 1997	L 184	53	12.7.1997
►M2	Decisione 97/564/CE della Commissione del 28 luglio 1997	L 232	13	23.8.1997
►M3	Decisione 97/758/CE della Commissione del 6 novembre 1997	L 307	38	12.11.1997
►M4	Decisione 97/877/CE della Commissione del 23 dicembre 1997	L 356	62	31.12.1997
►M5	Decisione 98/148/CE della Commissione del 13 febbraio 1998	L 46	18	17.2.1998
►M6	Decisione 98/419/CE della Commissione del 30 giugno 1998	L 190	55	4.7.1998
►M7	Decisione 98/573/CE della Commissione del 12 ottobre 1998	L 277	49	14.10.1998
►M8	Decisione 98/711/CE della Commissione del 24 novembre 1998	L 337	58	12.12.1998
►M9	Decisione 1999/136/CE della Commissione del 28 gennaio 1999	L 44	61	18.2.1999
►M10	Decisione 1999/244/CE della Commissione del 26 marzo 1999	L 91	37	7.4.1999
►M11	Decisione 1999/277/CE della Commissione del 23 aprile 1999	L 108	57	27.4.1999
►M12	Decisione 1999/488/CE della Commissione del 5 luglio 1999	L 190	39	23.7.1999
►M13	Decisione 1999/532/CE della Commissione del 14 luglio 1999	L 203	78	3.8.1999
►M14	Decisione 1999/814/CE della Commissione del 16 novembre 1999	L 315	44	9.12.1999
►M15	Decisione 2000/88/CE della Commissione del 21 dicembre 1999	L 26	47	2.2.2000
►M16	Decisione 2000/170/CE della Commissione del 14 febbraio 2000	L 55	68	29.2.2000
►M17	Decisione 2000/674/CE della Commissione del 20 ottobre 2000	L 280	59	4.11.2000
►M18	Decisione 2001/40/CE della Commissione del 22 dicembre 2000	L 10	75	13.1.2001
►M19	Decisione 2001/66/CE della Commissione del 23 gennaio 2001	L 22	39	24.1.2001
►M20	Decisione 2001/111/CE della Commissione del 12 febbraio 2001	L 42	6	13.2.2001
►M21	Decisione 2001/635/CE della Commissione del 16 agosto 2001	L 221	56	17.8.2001
►M22	Decisione 2002/28/CE della Commissione dell'11 gennaio 2002	L 11	44	15.1.2002
►M23	Decisione 2002/473/CE della Commissione del 20 giugno 2002	L 163	29	21.6.2002
►M24	Decisione 2002/863/CE della Commissione del 29 ottobre 2002	L 301	53	5.11.2002
►M25	Decisione 2003/303/CE della Commissione del 25 aprile 2003	L 110	12	3.5.2003
►M26	Decisione 2003/606/CE della Commissione del 18 agosto 2003	L 210	16	20.8.2003
►M27	Decisione 2003/764/CE della Commissione del 15 ottobre 2003	L 273	43	24.10.2003
►M28	Decisione 2004/36/CE della Commissione del 23 dicembre 2003	L 8	8	14.1.2004

►**M29**	Decisione 2004/359/CE della Commissione del 13 aprile 2004	L 113	45	20.4.2004
►**M30**	Decisione 2005/71/CE della Commissione del 26 gennaio 2005	L 28	45	1.2.2005
►**M31**	Decisione 2005/219/CE della Commissione dell'11 marzo 2005	L 69	55	16.3.2005
►**M32**	Decisione 2005/501/CE della Commissione del 12 luglio 2005	L 183	109	14.7.2005

Modificata da:

►**A1**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1997

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/296/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ([1]), modificata dalla decisione 97/34/CE ([2]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Commissione ha fissato le condizioni specifiche d'importazione dei prodotti della pesca per determinati paesi terzi;

considerando che la decisione 95/328/CE della Commissione ([3]) ha stabilito un modello standardizzato di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca in provenienza dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica;

considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione ([4]) ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana;

considerando che è opportuno stabilire in un secondo tempo l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE e che sono quindi in grado di garantire che i prodotti della pesca esportati verso la Comunità rispondono alle esigenze di salubrità previste per la protezione della salute dei consumatori dalle disposizioni della direttiva 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ([5]);

considerando che tale elenco deve comprendere i paesi terzi che sono già oggetto di una decisione specifica e i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per i quali potrà essere stabilito un elenco provvisorio di stabilimenti autorizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE;

considerando che, al fine di evitare un'interruzione degli scambi tradizionali, le disposizioni previste dall'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti della pesca importati da paesi terzi che non figurano ancora in detto elenco;

considerando che tale elenco di paesi terzi è stabilito fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla protezione della salute degli animali o dell'ambiente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

---

([1]) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.
([2]) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.
([3]) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 32.
([4]) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.
([5]) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, è stabilito nell' ►M6 allegato I ◄ della presente decisione.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni relative alla protezione della salute degli animali e dell'ambiente, gli Stati membri provvedono ad importare prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano soltanto se provengono dai paesi terzi elencati in ►M6 allegato I ◄.

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai prodotti della pesca importati da uno stabilimento riconosciuto secondo le modalità previste dall'articolo 11, punto 6 della direttiva 91/493/CEE.

▼M19

3. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono ad accertare che i prodotti dell'acquacoltura, definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/493/CEE del Consiglio e destinati sotto qualsiasi forma all'alimentazione umana, siano importati unicamente dai paesi terzi inclusi nell'allegato della presente decisione e nell'allegato della decisione 2000/159/CE della Commissione in quanto paesi che dispongono di un piano di sorveglianza per la ricerca dei residui approvato per il settore dell'acquacoltura.

Articolo 3

In deroga alla decisione 2000/159/CE della Commissione e all'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione, gli Stati membri, qualora importino prodotti della pesca provenienti da paesi elencati nella parte II dell'allegato alla presente decisione e sino alla data di entrata in vigore del modello di certificato sanitario previsto nella decisione 2001/67/CE della Commissione ([1]), accettano le partite di prodotti della pesca accompagnate dal modello di certificato sanitario stabilito dalla decisione 95/328/CE.

▼B

Articolo 4

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

([1]) GU L 22 del 24.1.2001, pag. 41.

▼**M32**

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I. *Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE*

AE — Emirati Arabi Uniti

AG — Antigua e Barbuda

AL — Albania

AN — Antille Olandesi

AR — Argentina

AU — Australia

BD — Bangladesh

BG — Bulgaria

BR — Brasile

BS — Bahamas

BZ — Belize

CA — Canada

CH — Svizzera

CI — Costa d'Avorio

CL — Cile

CN — Cina

CO — Colombia

CR — Costa Rica

CS — Serbia e Montenegro ([1])

CU — Cuba

CV — Capo Verde

DZ — Algeria

EC — Ecuador

EG — Egitto

FK — Isole Falkland

GA — Gabon

GD — Grenada

GH — Ghana

GL — Groenlandia

GM — Gambia

GN — Guinea

GT — Guatemala

GY — Guiana

HK — Hong Kong

HN — Honduras

HR — Croazia

ID — Indonesia

IN — India

([1]) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

▼**M32**

IR — Iran

JM — Giamaica

JP — Giappone

KE — Kenya

KR — Corea del Sud

KZ — Kazakstan

LK — Sri Lanka

MA — Marocco

MG — Madagascar

MR — Mauritania

MU — Maurizio

MV — Maldive

MX — Messico

MY — Malaysia

MZ — Mozambico

NA — Namibia

NC — Nuova Caledonia

NG — Nigeria

NI — Nicaragua

NZ — Nuova Zelanda

OM — Oman

PA — Panama

PE — Perù

PG — Papua Nuova Guinea

PH — Filippine

PF — Polinesia Francese

PM — St Pierre e Miquelon

PK — Pakistan

RO — Romania

RU — Russia

SA — Arabia Saudita

SC — Seicelle

SG — Singapore

SN — Senegal

SR — Suriname

SV — El Salvador

TH — Thailandia

TN — Tunisia

TR — Turchia

TW — Taiwan

TZ — Tanzania

UG — Uganda

UY — Uruguay

VE — Venezuela

VN — Vietnam

YE — Yemen

▼**M32**

YT — Mayotte

ZA — Sud Africa

ZW — Zimbabwe.

II. *Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE*

AM — Armenia ([1])

AO — Angola

AZ — Azerbaigian ([2])

BJ — Benin

BY — Bielorussia

CG — Repubblica del Congo ([3])

CM — Camerun

ER — Eritrea

FJ — Figi

IL — Israele

MM — Myanmar

SB — Isole Salomone

SH — Sant'Elena

TG — Togo

US — Stati Uniti d'America.

([1]) Autorizzazione unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.
([2]) Autorizzazione unicamente per le importazioni di caviale.
([3]) Autorizzazione unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.